

ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE INTESE DEL 19-01-2007

ALLE ORE 17.30 DEL 19-01-2007, IN SECONDA CONVOCAZIONE, SI E' RIUNITA L'ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE "INTESE" PER DISCUTERE IL SEGUENTE O.D.G.:

1) modifica dello statuto dell'associazione per la trasformazione da associazione di promozione sociale in associazione di volontariato;

2) varie ed eventuali.

SONO PRESENTI I SIGG. :

PASQUALE GAETANO
ROBERTO GATTO
CESARE GAGLIARDI
ELISABETTA MAZZA
CATERINA CIMINO
TOMMASO SONNI
DASTOLI DOMENICO
ANTONIO DICELLO

Il Presidente sig. Pasquale Gaetano verifica la presenza dei due terzi dei soci, per come previsto dall'articolo n.13 dello statuto vigente per le variazioni statutarie e dichiara valida la seduta.

Si dà lettura della ipotesi di variazione dello statuto, che viene discusso ed approvato all'unanimità dai presenti con voto palese.

Una copia del nuovo statuto viene quindi controfirmato dai presenti e costituisce parte integrante del presente verbale.

Infine, si dà incarico al presidente di provvedere alla consegna del nuovo statuto agli uffici competenti alla registrazione e di avviare la procedura di iscrizione dell' Associazione al registro regionale delle Associazioni di volontariato.

Alle ore 19.00, si chiude l'Assemblea.

il Segretario

Domenico Dastoli

il Presidente

Pasquale Gaetano

REGISTRATO A LAMEZIA TERME il

25 GEN. 2007

138

serie *3*

esatte Euro

esent



IL DIRETTORE GENERALE
Dot. *Mario Giovanni*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"INTESE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle legge n. 266 dell'11 agosto 1991, l'Associazione di volontariato denominata "INTESE", con sede legale in Lamezia Terme, Via A. Grande.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea, ne farà fede il verbale.

Articolo 2

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPI

Articolo 4

"INTESE" è un'Associazione che svolge esclusivamente attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, neanche indiretto, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera con l'intento di:

- promuovere il miglioramento delle condizioni assistenziali, morali e sociali dei soggetti affetti da disturbi psichici e/o disagio psichico e delle rispettive famiglie;
- promuovere attività artistiche, di formazione al lavoro, ludiche- sportive volte al sostegno terapeutico e riabilitativo dei soggetti affetti da disturbi e/o disagio psichico al fine di favorire la riappropriazione delle capacità e dell'esercizio di funzioni sociali e lavorative anche organizzando - ove ritenuto opportuno - settori

d'intervento nel campo economico in integrazione con le altre risorse presenti sul territorio;

- promuovere ogni possibile azione per la tutela e la difesa dei diritti umani e civili dei malati psichici e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza delle malattie psichiatriche e sensibilizzare la collettività sui problemi connessi a dette patologie.

A tal fine, l'Associazione potrà sviluppare le seguenti attività:

- promozione di laboratori teatrali, musicali, letterari, cinematografici; atelier di pittura, scultura, fotografia;
- promozione di iniziative ed eventi socio-culturali (rappresentazioni, mostre, ricerche, convegni, seminari, ecc.) finalizzati a promuovere e favorire l'integrazione sociale dei soggetti con disturbi psichici e a raccogliere fondi per la realizzazione degli obiettivi sociali in collaborazione con le altre realtà culturali e sociali presenti nel territorio;
- creazione di sportelli di ascolto, corsi di informazione e formazione con esperti, gruppi di auto-aiuto volti al sostegno delle famiglie delle persone con disturbi e/o disagio psichico;
- elaborazione e diffusione di esperienze concrete di gestione e di rapporto con la sofferenza psichica sia individuale, sia familiare;
- promozione del privato sociale: associazionismo, cooperativismo, volontariato;
- collaborazione con le agenzie educative e formative per favorire e garantire migliori condizioni logistiche e didattiche ai soggetti con disturbi psichici e/o disagio psichico;
- sollecitazione degli organi competenti all'istituzione di laboratori, centri sociali, centri diurni, comunità terapeutiche, case famiglia, con l'eventuale individuazione di forme di cogestione o di gestione autonoma da parte della stessa associazione delle suddette strutture;
- instaurazione e mantenimento di contatti a livello nazionale, regionale e provinciale con enti pubblici e privati, con centri di prevenzione e di cura, di riabilitazione e di ricerca, con Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità, per scambi di esperienze e informazioni utili alla realizzazione dello scopo sociali;
- promozione della diffusione di ogni informazione relativa alla diagnosi, alla terapia e agli aspetti medico sociali delle malattie psichiatriche, giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati e presso tutte le figure professionalmente coinvolte nei disturbi psichici;
- collaborazione ed eventualmente promozione di ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato ed alla sua famiglia e ne salvaguardi in ogni caso la persona fisica e morale;
- promozione e sviluppo della più intensa collaborazione tra studiosi e tecnici italiani e stranieri di adeguata preparazione e attitudine nel campo.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, nonché esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

L'associazione "Intese" é fondata da operatori del Centro di Salute Mentale di Lamezia Terme, utenti del Centro, familiari e amici di soggetti con disturbi e/o disagio psichico, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere :

- **Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- **Soci Operativi**

Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività volontaria, libera e gratuita secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- **Soci Onorari**

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- **Soci Sostenitori o Promotori**

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata, restando fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a) quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni ed iniziative, feste e manifestazioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

I beni che pervengano all'Associazione tramite donazioni e lasciti testamentari saranno intestati alla stessa e saranno destinati congiuntamente alle loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Le risorse economiche, i proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno divisi in nessun caso tra gli associati, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto l'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto e per il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 11

L'Assemblea in via ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati fondatori e operativi intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione, e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre, di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Articolo 19

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 20

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre lo schema dei rendiconti economico-finanziari dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo; di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

Articolo 21

Il Segretario svolge la funzione di redigere su apposito libro il verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; curare la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione; coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; provvedere al disbrigo della corrispondenza; curare gli adempimenti richiesti dagli enti erogatori dei contributi.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statuari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni alla Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e si aprono il 1° gennaio. Con la chiusura dell'esercizio verranno formati il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, che dovranno essere presentati dal Consiglio Direttivo per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale all'Assemblea, che deciderà a maggioranza di voti. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti alla seduta per essere consultato da ogni socio.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso solo da un'assemblea degli associati fondatori e operativi, convocata a norma di statuto, che delibera con la

maggioranza dei due terzi dei soci intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione, e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, dopo la liquidazione, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto a fini di utilità sociale ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile, nonché dell'altra normativa vigente in materia.

Donna Maria
Donna Maria
Donna Maria
Donna Maria
Donna Maria
Donna Maria
Donna Maria
Donna Maria